









Tasso variabile annuo di interesse di preammortamento	10,00% ottenuto dalla somma algebrica dell'Indice di riferimento e spread, come sopra determinati
Tasso di mora variabile	Tasso variabile di interesse nominale annuo, ottenuto dalla somma algebrica dell'Indice di riferimento e spread, come sopra determinati, + 1%

#### Commissioni e spese

Commissione di strutturazione	3,00%
Commissione di garanzia MCC una tantum su importo della garanzia	Il costo della commissione è disciplinato dalla normativa del Fondo di Garanzia L.662/96 tempo per tempo vigente
Penale di estinzione anticipata (sull'importo capitale estinto anticipatamente, dovuta anche in caso di risoluzione)	2,00%
Promemoria di scadenza rata	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
Modalità invio promemoria scadenza rata	Online
Spese di invio certificazione interessi	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
Modalità invio certificazione interessi	Online/Cartaceo
Altre comunicazioni ai sensi del DL 385/1993	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
Modalità invio Altre comunicazioni ai sensi del DL 385/1993	Online/Cartaceo
Sollecito rata insoluta	10,00 euro se online 10,00 euro se invio cartaceo
Modalità invio Sollecito rata insoluta	Online/Cartaceo
Richiesta copia documentazione	10,00 euro
Spese di accollo	500,00 euro
Spese di rinegoziazione	500,00 euro
Commissioni per mancata erogazione dipendente dal cliente	500,00 euro
Spese di escussione garanzia	500,00 euro

#### Imposte e tasse

Imposta di bollo	Assolta in modo virtuale se dovuta, per finanziamenti di durata fino a 18 mesi, nella misura tempo per tempo vigente, stabilita dalla normativa fiscale.
Imposta sostitutiva	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario. La banca può, in accordo con il cliente, a seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e s.m.i. (in percentuale sull'importo erogato), nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%). In particolare, la banca opta per il regime fiscale di imposta sostitutiva quando è più conveniente per l'Impresa. È in ogni caso a carico dell'Impresa l'onere relativo al trattamento tributario del finanziamento.



## MODIFICA UNILATERALE, RISOLUZIONE, RECESSO, ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

---

### **Facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso della Parte Mutuataria**

La Banca ha la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole alla Parte Mutuataria - le condizioni di cui al presente Contratto (ivi incluse quelle di natura economica).

Essendo il presente Contratto un contratto di durata diverso dai contratti a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del Testo Unico Bancario, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali diverse da quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. La Banca, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 118, comma 2 del Testo Unico Bancario e nelle forme concordate nel Contratto di finanziamento, comunica tali variazioni alla Parte Mutuataria evidenziando la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l'applicazione di tali modifiche. La Parte Mutuataria, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere, senza spese, dal Contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; ove la Parte Mutuataria non receda entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella predetta comunicazione.

Non costituiscono modifica delle condizioni economiche, le variazioni del tasso di interesse indicizzato conseguenti a variazioni degli specifici parametri prescelti dalle parti ai sensi dell'articolo del Contratto che disciplina gli stessi e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono comunicate alla Parte Mutuataria nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui la Parte Mutuataria non sia una micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11), ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 118 del D.Lgs. 385/1993 (di seguito, come di volta in volta modificato o integrato, il **Testo Unico Bancario**), la Banca potrà altresì modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel Contratto.

### **Decadenza dal beneficio del termine – risoluzione del contratto**

Fermo il diritto della Banca di dichiarare la Parte Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 del Codice Civile nelle ipotesi ivi stabilite, in caso di mancato puntuale pagamento alla scadenze prevista nel Contratto anche di una sola rata di ammortamento ovvero parte di essa (o anche solo di interessi) o di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria del pagamento, la Banca potrà, a sua scelta, dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile (in quest'ultimo caso laddove l'inadempimento non sia rimediato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca con la quale la medesima abbia intimato il Beneficiario di adempiere entro la suddetta tempistica, pena la risoluzione di diritto del Contratto).

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e/o recedere dallo stesso (configurandosi gli eventi di seguito come giusta causa di recesso) con comunicazione scritta alla Parte Mutuataria al ricorrere degli eventi indicati nel Contratto.

La risoluzione del e/o il recesso dal Contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine della Parte Mutuataria avranno effetto al momento del ricevimento da parte della medesima della comunicazione inviata dalla Banca con cui si comunica la risoluzione, il recesso e/o la decadenza senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale e da tale data il mutuo si intenderà immediatamente scaduto per l'intera quota ancora in essere e tutti gli importi dovuti in conformità all'atto di mutuo saranno immediatamente dovuti ed esigibili unitamente a tutti gli altri importi esigibili in conformità ad essi (fatta salva l'applicazione di eventuali termini ai sensi di legge).

La Parte Mutuataria entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con cui la Banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione dell'atto di mutuo, sarà tenuta a rimborsare integralmente alla Banca il credito per capitale ed a pagare tutto quanto dovuto a titolo di interessi (ivi compresi quelli di mora), costi, oneri e accessori in dipendenza del mutuo. Nell'ipotesi in cui alla Parte Mutuataria siano stati concessi più finanziamenti o prestiti, anche contemporaneamente, la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione relativa ad uno dei finanziamenti o prestiti comporterà effetti analoghi - senza bisogno di alcuna intimazione alla Parte Mutuataria - per tutti i finanziamenti concessi.

### **Rimborso anticipato volontario**

La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:

- a) la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo;
- b) siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo;
- c) unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e
- d) sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi.

Nel caso in cui il Contratto preveda che il rimborso della somma mutuata avvenga in base ad un piano di ammortamento, i rimborsi parziali previsti dal piano di ammortamento avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.

### **Portabilità del finanziamento**

Nel caso in cui la Parte Mutuataria sia una micro-impresa, essa ha facoltà in ogni momento di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell'art. 1202 del codice civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore, senza spese, penali o altri oneri di qualsiasi natura.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell'intero debito residuo.

### **Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia tra la Parte Mutuataria e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), la Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail [reclami@illimity.com](mailto:reclami@illimity.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com). La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.



**GLOSSARIO**

<b>Indice di riferimento</b>	Indica il parametro di indicizzazione scelto dalla Banca, tra quelli disponibili, quale indicatore del costo del denaro sul mercato, utilizzato insieme allo Spread per calcolare il Tasso di Interesse Variabile da applicare al finanziamento per il calcolo degli interessi
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito
<b>Micro-Impresa</b>	Indica una impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro.
<b>Piano di Ammortamento</b>	Piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto. Ove sia previsto un periodo di preammortamento finanziario, lo stesso viene incluso nella durata del Piano di Ammortamento.
<b>Piano di Ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di Ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Piano di Ammortamento "tedesco"</b>	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
<b>Piccola Impresa</b>	Indica una impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.
<b>Preammortamento finanziario</b>	Periodo, incluso nella durata del Piano di Ammortamento, che intercorre tra l'erogazione del prestito e l'inizio del suo ammortamento (ossia dalle rate costituite da quota capitale e da quota interesse) durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota Interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata</b>	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestatato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento. Se è previsto il preammortamento finanziario, la rata è costituita dalla quota di soli interessi.
<b>Rimborso anticipato obbligatorio</b>	L'intero capitale in essere deve essere restituito integralmente, anche prima della scadenza del finanziamento, nei casi e con le modalità fissate nel contratto di finanziamento
<b>Spread</b>	Percentuale fissa stabilita dalla Banca da aggiungere all'Indice di riferimento, per il calcolo del Tasso di Interesse Variabile.

